Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 14 agosto 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1970, n. **591.**

Mutamento della denominazione del comune di Osmate-Lentate in quella di « Osmate », in provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 38 del 21 dicembre 1969, con la quale il consiglio comunale di Osmate-Lentate (Varese) ha chiesto che l'attuale denominazione del comune sia mutata in quella più appropriata di « Osmate », in quanto la frazione Lentate è stata da tempo aggregata al comune di Sesto Calende;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 gennaio 1970, con la quale il consiglio comunale di Sesto Calende esprime parere favorevole al riguardo;

Vista la deliberazione n. 2 del 14 marzo 1970, con la quale anche il consiglio provinciale di Varese esprime parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Osmate-Lentate, in provincia di Varese, è mutata in quella di « Osmate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **592.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Massimo in comune di Dego e di S. Martino in comune di Cairo Montenotte.

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui in data 28 marzo 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Massimo, in frazione Brovida del comune di Dego (Savona) e di S. Martino, in frazione Carretto del comune di Cairo Montenotte (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 593.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Ente per le opere di culto e di religione S. Cassio », con sede in Terni.

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Ente per le opere di culto e di religione S. Cassio », con sede in Terni.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. 594.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Fraternitas Tridentina », con sede in Trento.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Fraternitas Tridentina », con sede in Trento.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1970.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e successivi decreti di integrazione e di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione predetto in quanto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi delle disposizioni precitate i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'amministrazione, nonchè gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni sindacali giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Bernardini Gianfranco, Ortolani p. a. Piervirgilio e Ravecca Lino, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Abbiate Giovanni, Benvenuto dott. Giorgio e Levrero dott. Elio Silvano, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Quadretti Paolo e Zaccagnini dott. Mario, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Pistocchi Costante, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Pagani Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

De Bernardi avv. Mario, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Anselmi Alfredo e Battistini Enzo, in rappresentanza dei pensionati assistiti dall'istituto;

Bellacci avv. Riccardo e Levy dott. Aldo, in rappresentanza degli industriali;

Palermo avv. Vito e Pilati dott. Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

Bagnara rag. Callisto, in rappresentanza dei commercianti;

Perusini dott. Perusino, in rappresentanza delle imprese di credito;

Muratori dott. Giulio, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Fadda dott. Bruno e Pirolo dott. Francesco, in rappresentanza dei medici;

Maestrini avv. Franco e Tardioli dott. Nicola, in rappresentanza del personale dell'istituto;

Roselli dott. Ferdinando e Pilia dott. Cesare, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marinucci dott. Cesare, per il Ministero del tesoro;

Di Giovanni dott. Girolamo, per il Ministero dell'interno;

Martorana prof. dott. Ferdinando, per il Ministero della sanità;

Pistella dott. Alessandro, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Roscioni dott. prof. Marcello, per il Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato;

Landriscina dott. Giovanni, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 128

(8009)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1970.

Prezzi minimi all'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministro per il commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge con legge 25 luglio 1956, n. 796, concernente le norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banche esteri;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 234/68 del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 315/68 del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1767/68 del 6 novembre 1968, relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1786/68 dell'8 novembre 1968, che autorizza gli Stati membri a prendere misure in deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i Paesi terzi di bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2566/69 del 22 dicembre 1969, che fissa i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi di taluni bulbi, tuberi e rizomi da fiore;

Visto il regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 142/70 del 26 gennaio 1970, che fissa i prezzi minimi all'esportazione verso i Paesi terzi dei tuberi di begonia e sinningia;

Sentiti i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste;

Ritenuta la necessità di regolare le esportazioni dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore verso i Paesi extracomunitari;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 maggio 1971 l'esportazione verso i Paesi extracomunitari di bulbi, tuberi e rizomi da fiore è sottoposta a regime di prezzi minimi.

Art. 2.

Le esportazioni di detti prodotti verso i Paesi extracomunitari devono essere effettuate a prezzi uguali o superiori a quelli minimi elencati nelle tabelle allegate al presente decreto.

E' consentito, tuttavia, che i prezzi minimi fissati per ciascun prodotto siano ridotti al massimo del 2% nel caso di pagamento in contanti.

Le tabelle sopra menzionate vengono così distinte:

Allegato 1: tabelle *A*, *B*, *C*;

Allegato 2: tabelle *D*, *E*;

Allegato 3: riporta per ogni singola specie le categorie di calibro alle quali i prezzi minimi elencati negli allegati 1 e 2 sono riferiti.

Art. 3.

I prezzi minimi, di cui ai precedenti articoli, sono riferiti alla fase partenza magazzino esportatore. Essi non comprendono il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Nelle fatture relative alla esportazione dei prodotti di cui trattasi debbono essere indicati in particolare:

il prezzo ed il calibro dei prodotti;

il costo dell'imballaggio;

le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Per i prodotti per i quali non sia stato fissato il prezzo minimo per uno o più calibri, il prezzo minimo applicabile è quello più basso fissato per i prodotti stessi.

Art. 4.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è incaricato di accertare la rispondenza del prezzo di vendita con i prezzi minimi di cui all'art. 2 apponendo un « visto » sulla relativa fattura e sul benestare bancario, ove quest'ultimo documento sia richiesto.

Art. 5.

Il regime dei prezzi minimi non si applica alle partite dei prodotti di cui trattasi che alla data del presente decreto risultino giacenti in dogana o viaggianti nel territorio italiano con diretta destinazione verso Paesi extracomunitari e con documenti intestati a ditte importatrici di tali Paesi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

ALLEGATO 1

TABELLA *A*

Prezzi minimi all'esportazione

L./1.000 pezzi

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo		
		I A (1)	I B (1)	I C (1)
Anemone coronaria	8 +	7.337,50	6.606,25	5.868,75
	7-8	5.612,50	5.050,00	4.487,50
	6-7	3.887,50	3.500,00	3.112,50
	5-6	2.762,50	2.487,50	2.212,50
	4-5	1.725,00	1.550,00	1.381,25
	3-4	862,50	775,00	687,50
	2-3	518,75	468,75	412,50
Crocus	10 +	8.637,50	7.775,00	6.912,50
	9-10	7.768,75	6.993,75	6.212,50
	8-9	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	7-8	4.318,75	3.887,50	3.456,25
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g	60.431,25	54.387,50	48.343,75
— dahlia a collarino	25 g			
— dahlia nana alveolata	25 g			
— dahlia nana semplice	25 g			
— dahlia nana topmix	25 g			
Gladiolus	14 +	10.512,50	9.462,50	8.412,50
	12-14	8.700,00	7.831,25	6.962,50
	10-12	6.343,75	5.712,50	5.081,25
	8-10	4.537,50	4.081,25	3.631,25
	6-8	3.262,50	2.937,50	2.612,50
	4-6	1.812,50	1.631,25	1.450,00
	2-4	906,25	812,50	718,75
	« Kralen » litro	906,25	812,50	718,75
Hyacinthus orientalis	19 +	84.375,00	75.937,50	67.500,00
	18-19	78.125,00	70.312,50	62.500,00
	17-18	71.875,00	64.687,50	57.500,00
	16-17	56.250,00	50.625,00	45.000,00
	15-16	46.875,00	42.187,50	37.500,00
	14-15	40.625,00	36.562,50	32.500,00
(Soltanto Rosalie)	13-14	34.375,00	30.937,50	27.500,00
Iris Wedgwood e Prof. Blaauw	10 +	13.812,50	12.431,25	11.050,00
	9-10	8.200,00	7.381,25	6.562,50
	8-9	4.750,00	4.275,00	3.800,00
Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow queen	7 +	13.812,50	12.431,25	11.050,00
	6-7	8.200,00	7.381,25	6.526,50
	5-6	4.750,00	4.275,00	3.800,00
Non nominati	8 +	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	7-8	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	6-7	3.456,25	3.112,50	2.762,50

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo I A (1)	I B (1)	I C (1)
Lilium henryi	24 +	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	22-24	69.062,50	62.156,25	55.250,00
	20-22	60.431,25	54.387,50	48.343,75
	18-20	46.618,75	41.956,25	37.293,75
	16-18	34.531,25	31.081,25	27.625,00
Lilium formosanum (Syn L. philipinense var. formosanum)	8 +	25.900,00	23.312,50	20.718,75
Lilium regale	24 +	64.743,75	58.268,75	51.793,75
	22-24	56.112,50	50.500,00	44.887,50
	20-22	43.162,50	38.843,75	34.531,25
	18-20	30.212,50	27.193,75	24.168,75
	16-18	21.581,25	19.425,00	17.262,50
Lilium speciosum album, melpomene, rubrum e roseum	24 +	121.231,25	108.768,75	96.687,50
	22-24	94.962,50	85.468,75	75.968,75
	20-22	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	18-20	60.431,25	54.387,50	48.343,75
	17-18	43.162,50	38.843,75	34.531,25
— pumilum (Syn. L. tenuifolium)	10 +	20.718,75	18.650,00	16.575,00
	8-10	13.812,50	12.431,25	11.050,00
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25
— tigrinum	18 +	43.162,50	38.843,75	34.531,25
	16-18	31.075,00	27.968,75	24.862,50
	14-16	22.443,75	20.200,00	17.956,25
	12-14	15.537,50	13.981,25	12.431,25
	10-12	10.362,50	9.325,00	8.287,50
— croceum, cv. « umbellatum »	20 +	77.693,75	69.925,00	62.156,25
	18-20	69.062,50	62.156,25	55.250,00
	16-18	51.793,75	46.612,50	41.437,50
	14-16	30.212,50	27.193,75	24.168,75
— davidii var. willmottiae (Syn. L. Willmottiae)	16 +	44.887,50	40.400,00	35.912,50
	14-16	31.075,00	27.968,75	24.862,50
	12-14	17.262,50	15.537,50	13.812,50
Muscari armeniacum (Early Giant)	9 +	6.043,75	5.437,50	4.837,50
	8-9	5.181,25	4.662,50	4.143,75
	7-8	3.887,50	3.500,00	3.112,50
	6-7	2.587,50	2.331,25	2.068,75
— altri	5 +	4.318,75	3.887,50	3.456,25
Narcissus	DN I	53.125,00	47.812,50	42.500,00
— giunchiglie	DN II	37.500,00	33.750,00	30.000,00
	DN III	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	Rond I	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	non scelti L./10 q.li	340.625,00	306.562,50	272.500,00

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo I A (1)	I B (1)	I C (1)
— altri - varietà (cvr): Actaea, Barret browning, Birma, Duke of Windsor, Mercato, Mrs. R. O. Backhouse, Scarlet elegance, Sempre avanti, Silver chimes, Trevithian, Verger, Yellow sun	DN I	46.875,00	42.187,50	37.500,00
	DN II	37.500,00	33.750,00	30.000,00
	DN III	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	Rond I	31.250,00	28.125,00	25.000,00
— a doppio fiore	non scelti L./10 q.li	340.625,00	306.562,50	272.500,00
— per giardini rocciosi (non nominati)	—	11.225,00	10.100,00	8.981,25
— non nominati	DN I	40.625,00	36.562,50	32.500,00
	DN II	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	DN III	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	Rond I	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	non scelti L./10 q.li	284.375,00	255.937,50	227.500,00
Narcissus, miscugli — tutte varietà	DN I	37.500,00	33.750,00	30.000,00
	DN II	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	DN III	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	Rond I	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	non scelti L./10 q.li	284.375,00	255.937,50	227.500,00
— piccola corona, grande corona e/o delle varietà Poetaz	DN I	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	DN II	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	DN III	21.875,00	19.687,50	17.500,00
	Rond I	21.875,00	19.687,50	17.500,00
	non scelti L./10 q.li	284.375,00	255.937,50	227.500,00
Scilla sibirica	8 +	10.356,25	9.325,00	8.287,50
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25
	6-7	5.181,25	4.662,50	4.143,75
— atrocaerulea (Spring beauty)	10 +	14.675,00	13.206,25	11.737,50
	9-10	12.087,50	10.875,00	9.668,75
	8-9	10.356,25	9.325,00	8.287,50
	7-8	8.631,25	7.768,75	6.906,25
Tulipani doppi precoci	12 +	37.500,00	33.750,00	30.000,00
	11-12	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
Tulipani semplici precoci e tulipani botanici Mad. Lefeber (Red Emperor) Purissima e Galata	12 +	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	11-12	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
Miscugli di tulipani doppi e/o semplici precoci	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
Tulipani botanici (fatta eccezione dei Galata, Mad. Lefeber [Red Emperor] e purissima)	12 +	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	11-12	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
Tulipani doppi tardivi	12 +	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	11-12	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— miscugli	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00

PRODOTTO	Calibro	Paese del gruppo		
		I A (1)	I B (1)	I C (1)
Tulipani semplici tardivi: Abbé Pierre, Albino, Aristocrat, Attila, Beauty of Apeldoorn, Bingham, Blizzard, Bruno Walter, Burgundy Lace, Cantor, Carl M. Bellmann, Carrara, Cordell Hull, Denbola, Dix' Favourite, Dreaming Maid, Duke of Wellington, Elizabeth Arden, Fidelio, Gander, Garden party, Georgette, Golden Age, Golden Apeldoorn, Golden Melody, Her Grace, High Society, Holland's Glorie, Hollywood, Landseadel's Supreme, la Suisse, Lucky Strike, Madame Curie, Makassar, Maureen, Meissner Porzellan, Montgomery, Most Miles, Mother's day, Mrs. Moon, Orange Wonder, Oranjezon, Palestrina, Pandion, Pax, Pink Attraction, Pink Glow, President Kennedy, Princess Elizabeth, Prunus, Queen of Bartigons, Red Pitt, Rose Beauty, Ruby Red, Smiling Queen, Snowstar, The Bishop, Trance, White City, White Sail, Wim van Est, Yellow Present, Zwanenburg	12 +	34.375,00	30.937,50	27.500,00
	11-12	31.250,00	28.125,00	25.000,00
	10-11	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— Tulipani « Liliacée », fatta eccezione dei White Triumphator, Red Shine e Mariëtte				
— Tulipani « Perroquet » fatta ecczione dei Black Parrot, Karel Doorman, Orange Favourite, Texas Gold				
— Altri	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
— Tulipani « Liliacée » miscugli	12 +	28.125,00	25.312,50	22.500,00
— Tulipani « Perroquet » miscugli	11-12	25.000,00	22.500,00	20.000,00
	10-11	21.875,00	19.687,50	17.500,00
— Altri, miscugli	12 +	21.875,00	19.687,50	17.500,00
	11-12	20.000,00	18.000,00	16.000,00
	10-11	18.125,00	16.312,50	14.500,00

(1) Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo I che, dal 1° giugno 1968 al 31 maggio 1969, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:

— inferiore a 3.125.000 lire (colonna A);
— da 3.125.000 a 6.250.000 lire (colonna B);
— oltre i 6.250.000 lire (colonna C).

TABELLA *B*

L./1.000 pezzi

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi		
		II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Anemone coronaria	8 +	7.337,50	6.606,25	6.237,50
	7-8	5.612,50	5.050,00	4.768,75
	6-7	3.887,50	3.500,00	3.306,25
	5-6	2.762,50	2.487,50	2.350,00
	4-5	1.725,00	1.550,00	1.468,75
	3-4	862,50	775,00	731,25
	2-3	518,75	468,75	443,75
Crocus	10 +	8.637,50	7.775,00	7.343,75
	9-10	7.768,75	6.993,75	6.606,25
	8-9	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	7-8	4.318,75	3.887,50	3.668,75

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi		
		II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Dahlia variabilis ad eccezione dei tipi:	40 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia collarino	25 g	60.431,25	54.987,50	51.368,75
— dahlia nana alveolata	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia nana semplice	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
— dahlia nana topmix	25 g	60.431,25	54.387,50	51.368,75
Gladiolus	14 +	10.512,50	9.462,50	8.937,50
	12-14	8.700,00	7.831,25	7.393,75
	10-12	6.343,75	5.712,50	5.393,75
	8-10	4.537,50	4.081,25	3.850,00
	6-8	3.262,50	2.937,50	2.768,75
	4-6	1.812,50	1.631,25	1.543,75
	2-4	906,25	812,50	768,75
	« Kralen » litro	906,25	812,50	768,75
Hyacinthus orientalis	19 +	63.881,25	57.493,75	54.300,00
	18-19	57.850,00	52.062,50	49.175,00
	17-18	50.931,25	45.837,50	43.293,75
	16-17	44.012,50	39.612,50	37.412,50
	15-16	36.243,75	32.618,75	30.806,25
	14-15	27.625,00	24.862,50	23.481,25
(soltanto Rosalie)	13-14	24.168,75	21.750,00	20.543,75
(soltanto H. orientalis destinato all'emisfero sud)	13-14	24.168,75	21.750,00	20.543,75
Iris Wedgwood e Prof. Blaauw	10 +	13.812,50	12.431,25	11.743,75
	9-10	8.200,00	7.381,25	6.968,75
	8-9	4.750,00	4.275,00	4.037,50
— Wedgwood destinato all'emisfero sud	7-8	4.750,00	4.275,00	4.037,50
— Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	13.812,50	12.431,25	11.743,75
	6-7	8.200,00	7.381,25	6.968,75
	5-6	4.750,00	4.275,00	4.037,50
— non nominati	8 +	8.631,25	7.768,75	7.337,50
	7-8	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	6-7	3.456,25	3.112,50	2.937,50
Lilium henryi	24 +	77.693,75	69.925,00	66.037,50
	22-24	69.062,50	62.156,25	58.706,25
	20-22	60.431,25	54.387,50	51.368,75
	18-20	46.618,75	41.956,25	39.625,00
	16-18	34.531,25	31.081,25	29.350,00
Lilium formosanum (Syn. L. philipinense var. Formosanum)	8 +	25.900,00	23.312,50	22.012,50
Lilium regale	24 +	64.743,75	58.268,75	55.031,25
	22-24	56.112,50	50.500,00	47.693,75
	20-22	43.162,50	38.843,75	36.687,50
	18-20	30.212,50	27.193,75	25.681,25
	16-18	21.581,25	19.425,00	18.343,75

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Lilium speciosum album, melpomene, rubrum e roseum	24 +	120.856,25	108.768,75	102.725,00
	22-24	94.962,50	85.468,75	80.718,75
	20-22	77.693,75	69.925,00	66.037,50
	18-20	60.431,25	54.387,50	51.368,75
	17-18	43.162,50	38.843,75	36.687,50
— pumilum (Syn L. tenuifolium)	10 +	20.718,75	18.650,00	17.612,50
	8-10	13.812,50	12.431,25	11.743,75
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337,50
— tigrinum	18 +	43.162,50	38.843,75	36.687,50
	16-18	31.075,00	27.968,75	26.412,50
	14-16	22.443,75	20.200,00	19.075,00
	12-14	15.537,50	13.981,25	13.206,25
	10-12	10.362,50	9.325,00	8.806,25
— croceum, var. « umbellatum »	20 +	77.693,75	69.925,00	66.037,50
	18-20	69.062,50	62.156,25	58.706,25
	16-18	51.793,75	46.612,50	44.025,00
	14-16	30.212,50	27.193,75	25.681,25
— davidii var. willmottiae (Syn. L. willmottiae)	16 +	44.887,50	40.400,00	38.156,25
	14-16	31.075,00	27.968,75	26.412,50
	12-14	17.262,50	15.537,50	14.675,00
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	6.043,75	5.437,50	5.137,50
	8-9	5.181,25	4.662,50	4.406,25
	7-8	3.887,50	3.500,00	3.306,25
	6-7	2.587,50	2.331,25	2.200,00
— altri	5 +	4.318,75	3.887,50	3.668,75
Narcissus - giunchiglie, a grande corona, a doppiofiore (fatta eccezione del Cheerfulness e di tutte le varietà a doppio fiore della specie Poëtaz)	DN I	29.350,00	26.412,50	24.950,00
	DN II	21.581,25	19.425,00	18.343,75
	DN III	15.537,50	13.981,25	13.206,25
	Rond I	15.537,50	13.981,25	13.206,25
	non scelti L./10 q.li	172.650,00	155.387,50	146.750,00
— altri (fatta eccezione dei narcisi per giardini rocciosi)	DN I	16.400,00	14.762,50	13.937,50
	DN II	12.950,00	11.656,25	11.006,25
	DN III	9.493,75	8.543,75	8.068,75
	Rond I	9.493,75	8.543,75	8.068,75
	non scelti L./10 q.li	207.181,25	186.462,50	176.106,25
— per giardini rocciosi	—	11.225,00	10.100,00	9.543,75
Scilla sibirica	8 +	10.356,25	9.325,00	8.806,25
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337,50
	6-7	5.181,25	4.662,50	4.400,00
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	14.675,00	13.206,25	12.475,00
	9-10	12.087,50	10.875,00	10.275,00
	8-9	10.356,25	9.325,00	8.806,25
	7-8	8.631,25	7.768,75	7.337,50

PRODOTTO	Calibro	Paesi dei gruppi		
		II, III (1)	II, III (2)	II, III (3)
Tulipani precoci (incluso tulipa fosteriana e suoi cultivar)	12 +	18.993,75	17.093,75	16.143,75
	11-12	15.537,50	13.981,25	13.206,25
	10-11	12.087,50	10.881,25	10.275,00
— altri tulipani (esclusi i tulipani botanici)	12 +	15.968,75	14.375,00	13.575,00
	11-12	12.950,00	11.656,25	11.006,25
	10-11	10.356,25	9.318,75	8.800,00
Tulipani botanici	—	12.431,25	11.187,50	10.568,75

(1) Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo II e III che, dal 1° giugno 1968 al 31 maggio 1969, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 3.125.000.

(2) Si applica a persone:

— residenti nei paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 3.125.000 a L. 30.000.000;

— residenti nei paesi del gruppo III che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 3.125.000 a L. 15.625.000.

(3) Si applica a persone:

— residenti nei paesi del gruppo II che, alle condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 30.000.000 o più;

— residenti nei paesi del gruppo III che, alla condizioni di cui al punto (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 15.625.000 o più.

TABELLA *C*

Ripartizione dei Paesi

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Stati Uniti d'America Canada	Gran Bretagna	Tutti i Paesi terzi, eccetto quelli dei gruppi I e II

ALLEGATO 2

TABELLA *D*

Prezzi minimi all'esportazione

L./1.000 pezzi

PRODOTTO	Calibro	Paesi del gruppo					
		I (1)	I (2)	I (3)	II (1)	II (2)	II (3)
Begonia a grandi fiori — semplici e doppi	6 +	92.875	83.625	74.250	71.500	64.375	60.750
	5-6	75.875	68.250	60.625	58.375	52.500	49.625
	4-6	61.375	55.250	49.125	47.250	42.500	40.125
	4-5	54.625	49.125	43.625	42.000	37.750	35.625
	3-4	34.125	30.750	27.250	26.250	23.625	22.250
— migliorati: Undolata, Fimbriata, Camelia Flora, Marmorata, Bouton Rose, Pendula	6 +	107.250	96.500	85.750	82.500	74.250	70.125
	5-6	89.375	80.375	71.500	68.750	61.875	58.375
	4-6	68.250	61.375	54.625	52.500	47.250	44.625
	4-5	61.375	55.250	49.125	47.250	42.500	40.125
	3-4	36.500	32.875	29.250	28.125	25.250	23.875
Crispa Marginata	5 + 3-5	65.000	58.500	52.000	50.000	45.000	42.500

PRODOTTO	Calibro	Paesi del gruppo					
		I (1)	I (2)	I (3)	II (1)	II (2)	II (3)
Tuberhybrida multiflora: Le Flamboyant	5 + 2,5-5	69.875	62.875	55.875	53.750	48.375	45.750
Mme R. Galle, Ami Jean Bart	5 + 2,5-5	80.375	72.375	64.375	61.875	55.750	52.625
Hélèn Harms	5 + 2,5-5	89.375	80.375	71.500	68.750	61.875	58.375
Gents Juweeltje	5 + 2,5-5	93.750	84.375	75.000	72.125	65.000	61.250
La Madelon	5 + 2,5-5	121.875	109.625	97.500	93.750	84.375	79.625
Tuberhybrida M. Maxima X Bertini compacta	5 + 2,5-5	73.125	65.750	58.500	56.250	50.625	47.750
X Bertini da seme	5 + 3-5	53.625	48.250	42.875	41.250	37.125	35.000
Sinningia (Syn. Gloxinia)	6 + 5-6 4-6 4-5	105.625 89.375 73.125 65.000	95.000 80.375 65.750 58.500	84.500 71.500 58.500 52.000	81.250 68.750 56.250 50.000	73.125 61.875 50.625 45.000	69.000 58.375 47.750 42.500

(1) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, dal 1° giugno 1968 al 31 maggio 1969, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a L. 6.250.000.

(2) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, alle condizioni di cui al n. (1), hanno effettuato acquisti per un valore da L. 6.250.000 a L. 12.500.000.

(3) Si applica ai residenti nei Paesi terzi che, alle condizioni di cui al n. (1), hanno effettuato acquisti per un valore di L. 12.500.000 o più.

TABELLA *E*

Ripartizione dei Paesi

Gruppo I	Gruppo II
Stati Uniti d'America Canada	Tutti i Paesi terzi, esclusi quelli del gruppo I

ALLEGATO 3

Calibri dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore

PRODOTTO (Nome botanico)	Metodo di calibrazione	Calibro minimo	Categorie di calibro
Anemone coronaria	A, B, C	4 cm	4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8 e più
Begonia, non nominati	D	3 cm	3-4; 4-5; 5-6; 4-6; 6 e più
— tuberhybrida multiflora	D	2,5 cm	2,5-5; 5 e più
— tuberhybrida m. maxima	D		
— x bertinii compacta	D	2,5 cm	2,5-3,5; 3,5-5; 5 e più
— boliviensis O. Lamarck	D		
— x *bertinii (Section Huszia)*	D	3 cm	3-5; 5 e più
— x bertinii marginata	D		
Crocus (fioritura primaverile), non nominati	A, B	7 cm	7-8; 8-9; 9-10; 10 e più
— (specie), non nominati	A, B	5 cm	nulla
— imperati	A, B	4 cm	nulla
— minimus	A, B	4 cm	nulla
— tomasianus	A, B	4 cm	nulla
— fleischeri	A, B	3 cm	nulla
— laevigatus	A, B	3 cm	nulla
— neapolitanus « Vanguard » (sin. Cr. vernus) « Vanguard »	A, B		
— kotschyanus	A, B	7 cm	7-8; 8-9; 9 e più
— kothchyanus (sin. Cr. zonatus)	A, B		
— sativus	A, B		
Dahlia variabilis	E	40 g	nulla
ad eccezione dei tipi:			
— dahlia a collarino	E		
— dahlia nana alveolata	E	25 g	nulla
— dahlia nana semplice	E		
— dahlia nana topmix	E		
Freesia	A	4 cm	4-5; 5 e più
Gladiolus, a grandi fiori	A, B, C	8 cm	8-10; 10-12; 12-14; 14 e più
— primulinus	A, B, C		
— heraud	A, B, C	7 cm	7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
— papillon	A, B, C		
— byzantinus	A, B, C		
— communis	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 e più
— x nanus	A, B, C		
— x colvillei	A, B, C	5 cm	
Hippeastrum (Amaryllis)	A	20 cm	nulla
Hyacinthus orientalis	A, B, C	14 cm	14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19 e più
— — « Rosalie »	A, B, C	13 cm	13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
— — « romanus »	A, B, C	8 cm	8-9; 8-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 e più
— — var. albulus	A, B, C		
Iris « Wedgewood »			
— Prof. Blaauw	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
— xiphioides *(inglese)*	A, B, C	7 cm	7-8; 8-9; 9 e più
— x hollandica	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8 e più
salvo le varietà seguenti:			
— — Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtemburg, le Mogol, Yellow Queen	A, B, C	5 cm	5-6; 6-7; 7 e più
— xiphium (spagnolo)	A, B, C	4 cm	4-5; 5 e più
— danfordiae	A, B, C	4,5 cm	4,5-5; 5 e più
— reticulata	A, B, C	5 cm	5-5,5; 5,5-6; 6 e più
— tingitana	A, B, C	9 cm	9-10; 10-11; 11 e più

PRODOTTO (Nome botanico)	Metodo di calibrazione	Calibro minimo	Categorie di calibro
Lilium speciosum	A	17 cm	7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 e più
— henryi	A	16 cm	
— regale	A	16 cm	
— candidum	A	16 cm	
— croceum	A	14 cm	
— — cv. « Umbellatum »	A	14 cm	
— davidii var. willmottiae (sin. L. willmottiae)		12 cm	
— tigrinum	A	10 cm	
— x tigrimax (sin. L. Maxwill)	A	10 cm	
— formosanum	A	8 cm	
— (sin. L. philippinense var. formosanum)			
— pumilum (sin. L. tenuifolium)	A	7 cm	
Muscari armeniacum (Early Giant)	A, B	6 cm	nulla
— Narcissus, non nominati	F		
— tazetta « Constantinople »	A	13 cm	nulla
— — « Gloriosa »	A	13 cm	nulla
— — « Grand Monarque »	A	13 cm	nulla
— — « d'or aureus »	A	13 cm	nulla
— — « Paperwhite »	A	12 cm	nulla
— — « Papyraceus » (sin. N. taz. totus albus)	A	10 cm	nulla
Ranunculus	F	« Rizomi » carnosi almeno 5	nulla
Scilla sibirica atrocaerulea (Spring Beauty)	A, B	7 cm	nulla
Sinningia (sin. Gloxinia)	D	4 cm	4-5; 5-6; 4-6; 6 e più
Tulipa	A, B, C	Vaglio 11	11-12; 12 e più
eccetto:			
— tulipani semplici precoci	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
— tulipani doppi precoci	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
— tulipani screziati, Bizarres, Bijbloemen, Rembrandt	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
senza le varietà « Cordell Hull », « American Flag », « Montgomery »	A, B, C	vaglio 11	11-12; 12 e più
— tulipani « perroquet », Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfecta	A, B, C	Vaglio 9	9-10; 10-11; 11-12; 12 e più
— tulipani bonatini	A, B, C	Vaglio 10	
Tulipa fosteriana	A, B, C	Vaglio 10	10-11; 11-12; 12 e più
— — « Rockery Beauty »	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
Tulipa kaufmanniana	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
— — Alfred Cortor, Elliot, Gluck, Vivaldi	A, B, C	9 cm	9-10; 10-11; 11 e più
— — Bellini, Edwin Fischer, fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohon, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A, B, C	Vaglio 8	8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12 e più
Tulipa kaufmanniana x greigii hybrides	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
Tulipa eichleri	A, B, C		
— — cv. « Excelsa »	A, B, C		
Tulipa greigii	A, B, C	10 cm	10-11; 11-12; 12 e più
— praestans « Fusillier »	A, B, C		
— — tutti gli altri	A, B, C	8 cm	8-9; 9-10; 10 e più
— — cv. « van Tubergens »	A, B, C		
— — cv. « Zwanenburg »	A, B, C		
Tulipa acuminata	A, B, C		

PRODOTTO (Nome botanico)	Metodo di calibrazione	Calibro minimo	Categorie di calibro
Tulipa celsiana (sin. T. persica)	A, B, C	6 cm	6-7; 7-8; 8 e più
— marjoletti	A, B, C		
— orphanidea	A, B, C		
— florentina	A, B, C	5 cm	5-6; 6-7; 7 e più
— hageri	A, B, C		
— — « Splendens »	A, B, C		
— Kolpakowskiana	A, B, C		
— praecox	A, B, C		
— silvestris « Major »	A, B, C		
— — var. taebris	A, B, C		
— tarda (sin. T. dasystemon)	A, B, C		
— chrysantha	A, B, C	3 cm	3-4; 4-5; 5 e più
— tulipani botanici, non nominati	A, B, C	4 cm	4-5; 5-6; 6 e più

Note:

A = Circonferenza: le dimensioni indicate si riferiscono alla circonferenza massima misurata perpendicolarmente all'asse della gemma.

B = Vaglio: le dimensioni indicate si riferiscono ai vagli usati per la calibrazione. La categoria di calibrazione è determinata dal vaglio attraverso il quale il bulbo non passa più e dal vaglio immediatamente superiore.

C = Gamma normale: in una determinata partita le dimensioni comprese nella stessa categoria di calibrazione devono essere rappresentate in modo uniforme.

D = Diametro: le dimensioni indicate si riferiscono al diametro massimo misurato perpendicolarmente all'asse della gemma.

E = Peso.

F = Cernita a mano: la cernita dei bulbi in categorie di calibrazione viene effettuata a vista.

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 24 marzo 1970 alla « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito notaio avv. Luigi Tinebra in data 31 marzo 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giampietro Dall'Ara ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

(7802) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « La Garganica », con sede in Monte S. Angelo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « La Garganica », con sede in Monte S. Angelo (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « La Garganica », con sede in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito notaio avv. Matteo Gatta in data 7 feb-

braio 1965 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Anelli Filippo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7803)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada costruiti in variante e declassificazione dei tratti dismessi in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 106 del 27 ottobre 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha deliberato:

1) la classificazione tra le provinciali della variante alla strada provinciale Settempedana-Gagliole-Matelica, variante dell'imbocco della provinciale con inizio al chilometro 66+500 della strada statale n. 361 Settempedana nel territorio del comune di Gagliole per una lunghezza di km. 0+400;

2) la declassificazione a comunale del tratto stradale dismesso della stessa strada provinciale che va dal km. 66+260 della strada statale n. 361 Settempedana e si innesta al km. 0+400 del nuovo tracciato della provinciale per una lunghezza di km. 0+228;

3) la classificazione tra le provinciali della variante alla strada provinciale Ussita-Castelsantangelo sul Nera, variante dell'imbocco della provinciale con inizio al km. 4+796 della Visso-Ussita in località Fluminata di Ussita, per una lunghezza di km. 0+109;

4) la declassificazione a comunale del tratto iniziale della strada provinciale Ussita-Castelsantangelo sul Nera con inizio alla ex progressiva chilometrica 4+818 della Visso-Ussita, per una lunghezza di km. 0+080 e del tratto terminale della provinciale Visso-Ussita dalla progressiva chilometrica 4+796 alla progressiva chilometrica 4+818, per una lunghezza di km. 0+022;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 211 del 10 marzo 1970;

Ritenuto che i due tratti di strada costruiti in variante alle strade provinciali «Settempedana-Gagliole-Matelica» e «Ussita-Castelsantangelo sul Nera» come sopra descritti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 per essere classificati provinciali e che i tratti di strada dismessi facenti parte delle strade provinciali in argomento possono essere declassificati a comunale avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada costruiti in variante di cui alle premesse (punto n. 1 e n. 3), dell'estesa rispettivamente di km. 0+400 e di chilometri 0+109, sono classificati provinciali.

Art. 2.

Il tratto di strada dismesso di cui alle premesse al punto n. 2), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Gagliole (estesa di km. 0+228).

Art. 3.

I tratti di strada dismessi di cui alle premesse al punto n. 4), cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Ussita (estesa di km. 0+080 e di km. 0+022).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 giugno 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza) è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenza al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Santangelo dott. Vittorio, ispettore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, a riposo.

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: REALE

(7847)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un immobile ubicato in comune di Pergine

Con decreto ministeriale 3 luglio 1970, n. 1985, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile di superficie di mq. 2584, situato al km. 113 + 340 della strada statale n. 47 in comune di Pergine, identificato nei registri catastali al foglio n. 7, particella n. 3091/5.

(7886)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 giugno 1970, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edil dipendenti ENEL di via Mola, con sede in Milano, costituita per rogito Raia in data 7 novembre 1968, repertorio 24105;

2) Edilizia Europea - Paolo VI, con sede in Milano, costituita per rogito Iapoce in data 21 novembre 1963, repertorio 12835/2919;

3) Edificatrice Monforte, con sede in Milano, costituita per rogito Raia in data 11 marzo 1965, repertorio 36544;

4) edilizia S.I.L.P. Milano Nova, con sede in Milano, costituita per rogito Fenaroli in data 3 settembre 1963, repertorio 156122;

5) Primula Emme, con sede in Milano, costituita per rogito Giuliani in data 26 gennaio 1963, repertorio 7638;

6) edilizia Casa Azzurra, con sede in Milano, costituita per rogito Palermo-Patera in data 16 marzo 1966, repertorio 59201/2527;

7) edilizia Edilgaia, con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 4 ottobre 1962, repertorio 13173;

8) edilizia europea S. Giuseppe, con sede in Milano, costituita per rogito Japoce in data 21 novembre 1963, repertorio 12837/2921;

9) edilizia Sagittario, con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 8 novembre 1963, repertorio 21292;

10) Edil Aldebaran, con sede in Milano, costituita per rogito Reschigna in data 20 aprile 1961, repertorio 26128/2795;

11) edilizia CEFA, con sede in Milano, costituita per rogito Reschigna in data 6 novembre 1963, repertorio 58012/4789;

12) edile Valle Genesio, con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 11 settembre 1964, repertorio 9728/1526;

13) di abitazione - CAMAS, con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 18 dicembre 1962, repertorio 29635;

14) edilizia S.I.L.P. Milano Quindici, con sede in Milano, costituita per rogito Fenaroli in data 6 settembre 1963, repertorio 156192;

15) edile Stella Polare, con sede in Milano, costituita per rogito Rapelli in data 3 dicembre 1963, repertorio 271278;

16) edilizia S.I.L.P. Milano Dieci, con sede in Milano, costituita per rogito Fenaroli in data 3 settembre 1963, repertorio 15614;

17) di abitazione Giovanni Roveda, con sede in Milano, costituita per rogito Raia in data 24 gennaio 1964, repertorio 26621;

18) edificatrice Cornaredo per costruzione e ricostruzione case popolari ed economiche, con sede in Cornaredo (Milano), costituita per rogito Todeschini in data 12 giugno 1948, repertorio 19654;

19) d'abitazione La Benvenuta, con sede in Cornaredo (Milano), costituita per rogito Raia in data 22 marzo 1961, repertorio 3105;

20) stalla sociale cooperativa di Corno Giovine, con sede in Corno Giovine (Milano), costituita per rogito De Fino in data 21 aprile 1967, repertorio 53;

21) Biraghese, con sede in Birago di Lentate sul Seveso (Milano), costituita per rogito Sciarrone in data 18 settembre 1964, repertorio 5743;

22) europea Mosè Bianchi, con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Japoce in data 16 settembre 1964, repertorio 15101;

23) del popolo di Rodano, con sede in Rodano (Milano), costituita per rogito Ruggeri in data 14 marzo 1948, repertorio 382/52;

24) stalla sociale cooperativa di S. Stefano, con sede in S. Stefano Lodigiano (Milano), costituita per rogito De Fino in data 13 aprile 1967, repertorio 43.

(7700)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.972.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7975)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.524.208 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7976)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.687.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7977)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.546.068 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7978)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1970 il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.053.208 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7979)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.104.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7980)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.357.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7981)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.477.725 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7982)

Autorizzazione al comune di Castelbolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Castelbolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.055.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7983)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.258.760 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7984)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.792.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7985)

Autorizzazione al comune di Castelvetere in Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1970 il comune di Castelvetere in Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.485.875 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7986)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Explogomma BS »

L'esplosivo da mina denominato « Explogomma BS » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a ciclo aperto, con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7551)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Catanzaro

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 luglio 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Catanzaro, località Lido, avente la superficie di mq. 203,40 riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 102, particella 176 (parte) e 172 (parte).

(7917)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	613,975
Franco svizzero	146,222
Corona danese	83,875
Corona norvegese	88,05
Corona svedese	121,45
Fiorino olandese	174,88
Franco belga	12,675
Franco francese	113,892
Lira sterlina	1502,775
Marco germanico	173,215
Scellino austriaco	24,381
Escudo portoghese	21,97
Peseta spagnola	9,041

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 28 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 850/68, n. 1068/68, n. 1098/68, n. 1218/68, n. 1280/68, n. 1287/68 e n. 1299/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (Salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della Zona B (4) (escluso il Cile), della zona C (4) ed il Giappone	23,00
	- il Cile	28,75
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (Salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Làtte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (Salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	40,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7041)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Le vincitrici del suddetto concorso saranno destinate presso gli uffici aventi sede nei seguenti capoluoghi:

Alessandria, Arezzo, Asti, Avellino, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Forlì, Frosinone, Imperia, Isernia, Lecce, Latina, Livorno, Mantova, Milano, Novara, Nuoro, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Varese, Vicenza, Viterbo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparate alle cittadine italiane le italiane non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti si prescinde dal limite di età nei confronti delle impiegate civili di ruolo dello Stato.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso.

E) Diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità del modello allegato e firmate dalle aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esso da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsa in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) le prove facoltative prescelte tra quelle indicate nel programma di esame;

9) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno escluse dal concorso le candidate che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta libera o in bollo insufficiente e delle domande nelle quali la firma della candidata non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni da comunicarsi all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

b) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nata all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo straniero, dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici.

Per le minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione, è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che la candidata possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Tuttavia, le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione della concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascuna candidata.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di assistente sanitaria di terza classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo esse avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Alle vincitrici del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provviste di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra le vincitrici che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per le candidate invalide di guerra e assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e quello dei ruoli aggiunti, deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di stato di assistente sanitaria visitatrice;
4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Compiuto il periodo di prova, le assistenti sanitarie di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina di ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegata un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 282

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) l'assistenza sanitaria e sociale;

2) le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; le tossicosi.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale;

3) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

4) elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prove facoltative:

1) dattilografia (pratica);

2) stenografia;

3) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

La sottoscritta (nome e cognome) . . . . nata a . . . . (prov. di . . . .) il . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . (ovvero: per le minori di anni 21): non è incorsa in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito presso la scuola . . . . . in data . . . . nonchè del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

8) non è stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stata dichiarata decaduta dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

9) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame . . . . . .;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

11) la sottoscritta, dichiara, infine, di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7658)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo delle Armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare, in chimica, in fisica, che non abbiano superato l'età di 28 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello, o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non riveste la carica di direttore generale delle Armi navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (con la quale viene fatta la comunicazione) i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia se ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto in bollo dell'atto di nascita della moglie e un estratto per riassunto in bollo dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento richiesto;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) statino dei punti riportati nei singoli esami universitari.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Di tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente delle Armi navali in s.p.e., saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'accademia navale.

Art. 14.

Copia della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, o alla direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1970
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 200

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A TENENTE NEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo delle Armi navali col grado di tenente ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie (scritte e orali);

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie scritte sono costituite da:

1) svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma;

2) svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della commissione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante le svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti, salvo i testi che la commissione riterrà di porre a loro disposizione.

Sarà escluso dagli esami il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni.

Le prove orali sono costituite da:

A) esami obbligatori:
discussione delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica.

B) esami a scelta:
scienza delle costruzioni;
impianti industriali chimici;
macchine;
misure elettriche;
costruzioni elettromeccaniche;
missilistica;
aerodinamica;
elettroacustica;
elettronica applicata;
chimica applicata;
scienza dei metalli;
fisica sperimentale.

I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie orali indicate nella lettera *A*) e tre prove, scelte dall'interessato, tra le materie elencate nella lettera *B*).

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generale e la capacità di realizzazione applicativa del candidato evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangano nel campo della sola teoria.

La durata massima dell'esame orale è stabilita in tre ore.

Nelle prove orali degli esami obbligatori (esclusa la discussione delle prove scritte) il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte per ciascuna prova orale.

La commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domanda riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da: esame di lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile, i titoli ed i documenti personali trasmessi per la ammissione al concorso.

Art. 6.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la commissione.

Art. 7.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 12, 13 e 14) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 9.

Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver superato le prove scritte, che avranno luogo in giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 10.

I candidati ammessi alle prove orali che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali divisa per cinque.

Art. 12.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 13.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 14.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e facoltative.

Art. 15.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti;

4) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

Art. 16.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Elettrotecnica*

Circuiti e reti in corrente continua: leggi di Ohm, di Joule, di Kirschhoff; nozioni fondamentali sul calcolo delle reti. Legge di Ohm tra grandezze specifiche. Isteresi magnetica. Circuiti magnetici; riluttanza. Correnti di Foucault. Azioni ponderomotrici nel campo magnetico. Coefficienti di induzione propria e mutua. Circuiti in corrente alternata: regime transitorio e regime permanente. Calcolo simbolico e primi elementi sullo studio delle reti in correnti alternata in regime permanente. Circuiti in corrente alternata non sinusoidale. Cenni sull'effetto pellicolare. Costanti elettriche concentrate e costanti uniformemente distribuite. Capacità parziali: calcolo della capacità con il metodo dell'immagine elettrica. Introduzione allo studio dei sistemi polifasi. Campo magnetico rotante. Cenni sulla costituzione delle macchine elettriche ed elementi fondamentali della loro teoria. Metodo di Kennelly e Steinmetz per il calcolo dei regimi periodici nei sistemi lineari. Metodo operatorio di Meaviside-Giorgi per il calcolo dei regimi variabili nei sistemi lineari a costanti concentrate. Proprietà del metodo operatorio e sue applicazioni. Teoria e calcolo delle reti. Principi, teoremi fondamentali e applicazioni. Sistemi polifasi di grandezze elettriche periodiche, con particolare riguardo a sistemi trifasi di tensioni o correnti sinusoidali. Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi periodici sinusoidali. Teoria e calcolo delle catene di doppi bipoli e delle linee uniformi. Teorie della propagazione. Fondamenti sulla teoria e sul calcolo dei filtri elettrici: cenni sulla sintesi dei circuiti. Fondamenti sulla teoria della stabilità dei sistemi lineari in regime variabile. Tracciamento dei campi con procedimenti grafici e analitici. Calcolo della disuniforme distribuzione della densità di corrente nei conduttori in regime periodico e comunque variabile. Fondamenti di calcolo analogico. Circuiti e reti in corrente continua. Circuiti magnetici. Circuiti in corrente alternata: studio in regime permanente. Calcolo simbolico. Sintesi polifasi. Il campo magnetico rotante. Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche. Schema generale di un impianto di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle reti di distribuzione. Circuiti a costanti concentrate. Equazioni ai nodi ed equazioni alle maglie. Circuiti a costanti distribuite. Risposta in regime permanente ed in regime transitorio. Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Alimentazione delle apparecchiature elettroniche della rete di distribuzione, da batterie di pile e di accumulatori, da gruppi motogeneratori.

2. - *Fisica tecnica*

Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi. Proprietà dell'occhio. Fotometria. Lampade. Cenni sulla tecnica dell'illuminazione. Vari tipi di termometri. Misura della temperatura. Trasmissione del calore per conduttività interna; postulato per irraggiamento. Trasmissione del calore per convezione; applicazione dell'analisi dimensionale. Applicazioni: scambiatori di calore; isolamento termico. Trasformazioni invertibili e non invertibili; 1° principio della termodinamica. Calori specifici. 2° principio della termodinamica. Scala assoluta della temperatura. Entropia. Equazione ed inequazione di Clausius. Cenni sul 3° principio della termodinamica. Metodi generali per l'applicazione dei principi fondamentali della termodinamica. Cambiamenti di stato. Gas. Vapori. Cenno sul moto dei fluidi. Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche. Cenni di acustica applicata.

3. - *Meccanica applicata alle macchine*

Geometria, cinematica, dinamica delle macchine. Resistenze passive. Azioni dinamiche dei fluidi. Potenza e rendimento. Rotismi. Macchine funicolari. Relazione. Equilibramento. Vibrazioni. Giroscopio. Introduzione alla teoria dei controlli.

4. - *Scienze delle costruzioni*

Richiami di statica. Statica grafica (poligoni funicolari, diagrammi cremoniani). Diagrammi delle sollecitazioni. Proprietà meccaniche dei corpi. Deformazione, resistenza, sicurezza. Teoria della elasticità e resistenza dei materiali: fondamenti, sollecitazioni semplici, sollecitazioni composte, criteri di resistenza, problemi particolari di elasticità. Teoria dei sistemi elastici. Equilibrio e congruenza. Teoremi generali: (travi, istabilità dell'equilibrio nelle aste, sistemi iperstatici; variazioni termiche; stati di coazione). Elementi di teoria della plasticità.

5. - *Chimica applicata*

Acque. Trattamento delle acque; filtrazione, sedimentazione, dolcificazione, demineralizzazione. Caratteristiche delle acque per caldaie e per circuiti di raffreddamento. Acque residue industriali. Leganti aerei ed idraulici: caratteristiche, impieghi norme di legge. Materiali ceramici e vetri: costituzione, caratteristiche, impieghi materiali ceramici per alte temperature, refrattari, isolanti termici. Materie plastiche e gomma: principi, costituzione, relazione fra struttura e proprietà fisico meccaniche, lavorazione, impieghi. Legno: proprietà, trattamenti di conservazione e miglioramento. Corrosione e sistemi protettivi, trattamenti superficiali e vernici. Combustibili e combustione (solo per meccanici): caratteristiche dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, naturali ed artificiali; controllo della combustione. (Esposivi).

6. - *Costruzioni elettromeccaniche*

Richiami sul calcolo analitico e grafico dei circuiti magnetici. Materiali magnetici, conduttori, dielettrici e strutturali per le macchine e le apparecchiature elettriche. Costruzioni delle strutture magnetiche. Avvolgimenti per trasformatori, per macchine a collettore e per macchine a corrente alternata sotto l'aspetto costruttivo. Proporzionamento degli isolanti e costruzione degli avvolgimenti. Calcolo delle perdite. Riscaldamento e raffreddamento. Calcoli meccanici. Norme CEI ed UNEE.

Criteri di dimensionamento e verifiche in sede di costruzione e di collaudo dei trasformatori, delle macchine a corrente continua, delle macchine ad induzione e delle macchine sincrone. Criteri generali per la determinazione del costo delle macchine elettriche. Cenni sulla attrezzatura e sulla organizzazione delle officine di costruzioni elettromeccaniche. Unificazione e normalizzazione dei criteri di progetto e costruzione delle macchine elettriche di serie.

7. - *Elettroacustica*

Generalità; grandezze acustiche fondamentali ed unità di misura. Sorgenti sonore e radiazione acustica; diffrazione (cenni). Analogia elettroacustica, impedenza meccanica ed impedenza acustica, espressioni per il calcolo delle costanti elementari; risuonatori e filtri acustici. Sistemi misti meccanico-acustici. Voce e udito; richiami e complementi sulle scale per la intensità della sensazione auditiva e sulle loro applicazioni ai suoni complessi ed ai rumori. Altre caratteristiche della sensazione auditiva e del linguaggio che intervengono nelle telecomunicazioni. Trasduttori elettroacustici; loro proprietà generali (cenni) microfoni, altoparlanti, ricevitori telefonici, trasduttori per la registrazione del suono e per la ripresa del suono registrato, altri trasduttori. Apparati per la registrazione e la riproduzione del suono con procedimento meccanico, ottico e magnetico. Apparati per la diffusione sonora e loro progettazioni. Elementi di tecnica della ripresa sonora: il problema della stereofonia. Misure acustiche fondamentali: misuratore di livello sonoro e misure fonometriche; misure di acustica ambientale e di isolamento acustico; misure sui principali tipi di trasduttori elettroacustici; misure sugli apparati per la registrazione e riproduzione del suono.

8. - *Elettronica applicata*

Cenni generali sulla struttura e le caratteristiche dell'atomo e dell'elettrone. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Ionizzazione, emissione fotoelettrica. Emissione termoionica. Emissione secondaria. Tubi elettronici. Diodo, triodo, tubi e griglia schermo. Elettronica dello stado solido. Semiconduttori e transistori. Richiami sulla teoria dei circuiti. Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali, a BF e RF. Circuiti per segnali non sinusoidali. Modulazioni. Conversioni di frequenza. Sistemi di trasmissione di informazione. Oscilloscopi e raggi catodici. Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

9. - *Impianti industriali chimici*

Teoria unitaria delle operazioni di trasferimento di materia. Assorbimento fisico; assorbimento chimico, distillazione, estrazione con solventi, assorbimento e scambio ionico. Umidificazione, deumidificazione ed essiccamento. Reattori chimici. Effetti di scala nella apparecchiature dell'industria chimica. Problemi economici dell'industria chimica: ricerche di mercato, scelta dell'ubicazione di un impianto, approvvigionamento di materie prime, acqua, energia, ecc. ecc. costi di esercizio, costi di capitale, ricuperi termici.

10. - *Macchine*

Energetica delle macchine a fluido. Turbomacchine in generale. Turbine in corrente libera. Compressori. Generatori di vapore. Motori a vapore. Condensatori. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas. Pompe di calore.

Le applicazioni della fluidodinamica alle turbomacchine: teoria bidimensionale e tridimensionale delle turbomacchine (turbine a turbopompe idrauliche. Turbina a vapore ed a gas e turbocompressori). I risultati delle ricerche moderne sulla combustione e loro applicazione ai generatori di vapore ed ai motori a combustione interna. La propulsione in fluido. Complementi di termotecnica: scambiatori di calore, svaporatori, condensatori. Fase transitoria nelle macchine. Interdipendenza nella regolazione delle turbine idrauliche tra impianto idraulico e macchine idrauliche e termiche motrici ed operatrici; schemi, servizi ausiliari. Cenni sui reattori nucleari quali sorgenti di calore e sugli impianti per la produzione di energia meccanica.

11. - *Misure elettriche*

Richiami sulle caratteristiche meccaniche dei sistemi oscillanti. Errori e correzioni. Campioni. Costruzione e proprietà fondamentali degli apparecchi di misura. Gli ausiliari nella tecnica delle misure. Misure di differenza di potenziale. Misure di corrente. Misure di potenza. Misura di fattore di potenza. Misure di energia. Misure di frequenza. Apparecchi registratori. Misure di resistenza. Misura di auto e mutua induzione. Misura di capacità. Misura di grandezze magnetiche. Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura. Oscillografi.

Misure attinenti agli impianti.

Prove di collaudo sulle macchine elettriche.

12. - *Missilistica*

Cenni sulla:

a) stabilità e dinamica del missile;

b) balistica dei missili guidati: sistemi di guida attiva, semiattiva, passiva;

c) guida inerziale.

Tecnica dei sistemi di guida con nozioni sulla teoria dei servosistemi. Calcolatori e simulatori analogici, elettronici e numerici automatici. Telemisure, sistemi di trasmissione e ricezione multiplex - radar di tracking - Trasmissione ed impulsi (PPM PCM). Sistemi di registrazione dei dati.

13. - *Aerodinamica*

Correnti Euleriore. Correnti viscose. Problemi dell'ala. Aereo supersonico. Urto. Teoria della caratteristica. Concetti di aerodinamica ipersonica.

14. - *Scienza dei metalli*

Lo stato liquido dei metalli e delle leghe; la solidificazione: lo stato cristallino. Termodinamica dei sistemi metallici. Trasformazioni ordine-disordine. Le proprietà fisiche e termologiche dei materiali metallici e loro misura. Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche. Diffusione. Teoria dei trattamenti termici. Fenomeni di nucleazione e crescita di germi cristallini.

15. - *Fisica sperimentale*

Complementi di calcolo vettoriale. Il campo elettrostatico nel vuoto. I dielettrici. La corrente elettrica continua. Il campo magnetico costante nel vuoto. Le proprietà magnetiche della materia. Campi elettrici e magnetici lentamente variabili. Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili. La luce. L'ottica geometrica. Il principio di Huyghens. Il nucleo.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. — ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto di . . . . .) residente a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . ., li . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(7834)

Rettifiche riguardanti il numero di appartenenti a categorie riservatarie da assumere nel ruolo dei dattilografi della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 (ed, in particolare, gli articoli 9 e 12) sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1969 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24) col quale, in apertura dei procedimenti stabiliti dall'ordinario sistema normativo vigente per le immissioni di personale nei ruoli impiegatizi di carriera esecutiva, sono stati messi a disposizione per il conferimento ai sottufficiali delle forze armate — in applicazione dell'art. 352 (primo comma) del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — novecentonovantasei posti nella qualifica di «dattilografo aggiunto» nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa (art. 43 del pure citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 ed annessa tabella n. 51) pari al numero dei posti all'uopo disponibili nel ruolo stesso dopo

l'accantonamento dei posti (duecentotredici) da conferire in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, agli appartenenti alle categorie privilegiate ivi previste secondo ripartizione dei posti disponibili (milleduecentonove) effettuata ai sensi di legge sulla base della situazione esistente al 20 febbraio 1969, data del decreto ministeriale considerato nella presente premessa;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1969 (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969/53/386) col quale, in apertura dei procedimenti previsti per le assunzioni senza concorso di appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla menzionata legge n. 482 nel complessivo numero di duecentotredici determinato dalla cennata ripartizione effettuata alla data del 20 febbraio 1969, venne disposta la prima di tali assunzioni (sig.na Chiodo Francesca) nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Considerato che — come risulta sia dalla premessa quindicesima del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969, sia dalla premessa ottava del pure citato decreto ministeriale 16 ottobre 1969 — il numero di duecentotredici, quale contingente complessivo da assumere fra gli appartenenti a categorie riservatarie, venne determinato portando a deconto della percentuale complessiva da tenere occupata ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (duecentoventicinque, pari al 15% dei posti d'organico del ruolo) dodici impiegati in servizio appartenenti alle categorie riservatarie medesime;

Considerato che le norme sul collocamento obbligatorio contenute nella ripetuta legge n. 482 sono evidentemente improntate al principio che in ogni ruolo debbono essere portati a deconto della percentuale complessiva da assumere obbligatoriamente soltanto gli impiegati immessi nel ruolo d'attuale inquadramento esclusivamente per la loro qualità di appartenenti a categorie riservatarie ed in base alle disposizioni che disciplinavano e disciplinano il collocamento obbligatorio di tali categorie;

Considerato che nessuno dei dodici impiegati portati a deconto della percentuale complessiva da assumere nel ruolo dei dattilografi della Difesa si trovava in effetti — alla data del 20 febbraio 1969 — e si trova nella condizione di cui alla premessa precedente;

Considerato, pertanto, che l'amministrazione è tenuta ad assumere nel ruolo un numero di appartenenti a categorie riservatarie pari all'intera percentuale stabilita dall'art. 12 della legge n. 482 (15% dei posti d'organico del ruolo = 225), secondo ripartizione da effettuare fra le singole categorie ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge;

Ritenuta la conseguente necessità di modificare, nelle parti ove occorra, sia il citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969 sia il pure citato decreto ministeriale 16 ottobre 1969;

Considerato che, per effetto di tali modifiche, viene ad essere ridotto di dodici il numero dei posti (novecentonovantasei) messi a disposizione dei sottufficiali delle forze armate col citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969, ma che, in realtà, nessuna pratica conseguenza deriva da tale riduzione per ciò che attiene al conferimento dei posti ai sottufficiali stessi, avendo soltanto settantanove sottufficiali avanzato domanda di passaggio all'impiego civile nel ruolo dei dattilografi per effetto dell'emanazione del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969 (ed essendone stati soltanto sessantuno compresi nella graduatoria dei vincitori);

Ritenuta, per completezza di sistema, la necessità di modificare, nelle parti ove occorra, anche le premesse quinta e ottava del decreto ministeriale 15 settembre 1969 (registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969/48/91) col quale venne bandito un pubblico concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 20 febbraio 1969 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24):

la premessa quindicesima è sostituita dalla seguente:

« Considerato che di tali posti, duecentoventicinque devono essere conferiti senza concorso ad appartenenti alle categorie riservatarie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto della percentuale complessiva da tenere occupata nel ruolo (15% del relativo organico) »;

la premessa sedicesima è sostituita dalla seguente:

« Considerato che i restanti novecentottantaquattro posti disponibili nel ruolo devono essere riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano avanzato domanda di impiego civile e che si trovino nelle altre condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto »;

il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica trovantisi nelle condizioni di cui al successivo art. 2 sono conferibili in via esclusiva e secondo le modalità prescritte dal presente decreto novecentottantaquattro posti nella qualifica di « dattilografo aggiunto » nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, pari al numero di posti attualmente disponibili nel ruolo stesso ».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale 16 ottobre 1969 (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969/53/386):

la premessa settima è sostituita dalla seguente:

« Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1969 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24) col quale, in apertura dei procedimenti stabiliti dall'ordinario sistema normativo vigente per le immissioni di personale nei ruoli impiegatizi di carriera esecutiva, sono stati messi a disposizione per il conferimento ai sottufficiali delle forze armate — in applicazione dell'art. 352 (primo comma) del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — novecentottantaquattro posti nella qualifica di « dattilografo aggiunto » dell'anzidetto ruolo dei dattilografi della Difesa, pari al numero dei posti all'uopo disponibili nel ruolo stesso dopo l'accantonamento dei posti da conferire in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482 agli appartenenti alle categorie privilegiate ivi previste »;

la premessa ottava è sostituita dalla seguente:

« Considerato che — come anche risulta dalla premessa quindicesima del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969 — i posti da conferire, nel ruolo dei dattilografi, agli appartenenti a tali categorie privilegiate sono stati computati nel numero complessivo di duecentoventicinque pari all'intera percentuale (15% dell'organico) stabilita dall'art. 12 della suddetta legge n. 482, tenuto conto che alla data del 20 febbraio 1969, nel predetto ruolo dei dattilografi, non prestava — come non presta tuttora — servizio alcun impiegato che vi sia stato immesso esclusivamente per la sua qualità di appartenente a categorie riservatarie ed in base alle disposizioni che disciplinavano e disciplinano il collocamento obbligatorio di tali categorie »;

la premessa nona è soppressa;

la premessa decima è sostituita dalla seguente:

« Considerato, pertanto, che, in ottemperanza alle disposizioni contenute negli articoli 9 e 12 della ripetuta legge 2 aprile 1968, n. 482, l'Amministrazione è tenuta a coprire, nel ruolo dei dattilografi della Difesa, le quote numeriche relative alle singole categorie riservatarie per l'intero ammontare già per ciascuna determinato nella premessa sesta del presente decreto e cioè mediante l'assunzione di cinquantasei invalidi di guerra, ventidue fra invalidi civili di guerra e profughi, trentaquattro invalidi per servizio, trentaquattro invalidi del lavoro, trentaquattro fra orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro (e categorie equiparate ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 482), trentaquattro invalidi civili e undici sordomuti (salva, ove necessario, l'applicazione dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 16 della stessa legge n. 482) pari, nel complesso, al predeterminato contingente di duecentoventicinque unità.

Art. 3.

Nel decreto ministeriale 15 settembre 1969 (registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969/48/91):

la premessa quinta è sostituita dalla seguente:

« Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24, col quale, ai sensi del primo comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vennero dichiarati riservati per esclusiva conferibilità ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica novecentottantaquattro posti di dattilografo aggiunto della Difesa, pari al numero dei posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa di cui all'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 ed all'annessa tabella n. 51 »;

la premessa ottava è sostituita dalla seguente:

« Considerato, pertanto, che dei novecentottantaquattro posti messi a disposizione dei sottufficiali con il ripetuto decreto ministeriale 20 febbraio 1969, novecentocinque — pari alla differenza fra novecentottantaquattro ed il numero delle domande pervenute da parte dei sottufficiali (settantanove) — sono attualmente già disponibili per il conferimento attraverso il normale pubblico concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1970
Registro n. 29, foglio n. 394

(7633)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 48 Difesa, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1970, registro n. 6 Difesa, foglio n. 85, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito;

Considerato che il magg. gen. vet. in servizio permanente effettivo Nelli Filoteo, collocato in congedo per raggiunti limiti di età, è stato sostituito nell'incarico di capo ed ispettore del servizio veterinario dal magg. gen. vet. in servizio permanente effettivo Costamagna Giuseppe sotto la data del 15 marzo 1970;

Considerato che le operazioni relative al concorso sopracitato non hanno avuto ancora inizio;

Decreta:

Art. 1.

Il magg. gen. vet. Nelli Filoteo, presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito, viene sostituito nell'incarico a decorrere dal 15 marzo 1970 dal magg. gen. vet. in servizio permanente effettivo Costamagna Giuseppe.

Art. 2.

Al magg. gen. vet. in servizio permanente effettivo Costamagna Giuseppe saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1970
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 31

(7595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale.

Componenti:

Di Renzo prof. Francesco, ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Venturini dott. Lucio, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Festini prof. Antonio, ordinario di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Pintacuda prof. Salvatore, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « F. Crispi » di Palermo.

Membro aggregato:

Giordano Lai prof.ssa Camilla, ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Il consigliere di 1ª classe dott. Eduardo Landi, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 850.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1970
Registro n. 17, foglio n. 61.

(7656)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1. Gracili dott. Rino	punti	91,89	su 132
2. Sileano dott. Guido	»	88,10	»
3. Aiello dott. Salvatore	»	87,79	»
4. Schinco dott. Emilio	»	86,14	»
5. Pianesi dott. Ermanno	»	84,57	»
6. Righi dott. Giovanni	»	84,20	»
7. Bertinetti dott. Mario	»	83,47	»
8. Schlitzer dott. Pasquale	»	83,21	»
9. Camassa Gino	»	79,02	»
10. Rabacchino dott. Ferdinando	»	77,86	»
11. Fornaciari dott. Raul	»	76,98	»
12. Fiduccia dott. Benedetto	»	73,83	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
14. Montefusco dott. Gerardo	»	73,50	»
15. Dell'Isola dott. Erasmo	»	73,23	»
16. Fuscà dott. Cesare	»	67,78	»
17. Fiora dott. Sergio	»	66,06	»
18. Cormio dott. Salvatore	»	64,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(7740)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - laboratori chimici.

Il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1970 del Ministero delle finanze ha pubblicato, in data 30 luglio 1970, il decreto ministeriale 25 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1970, registro n. 21 Finanze, foglio n. 371, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 27 luglio 1968.

(7710)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli abilitati all'insegnamento medio negli esami indetti con ordinanze ministeriali 15 agosto 1968 e 30 gennaio 1969.

Il supplemento ordinario n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - Parte II, n. 26 del 25 giugno 1970, riporta l'elenco degli abilitati all'insegnamento medio negli esami indetti con ordinanze ministeriali 15 agosto 1968 e 30 gennaio 1969.

(7707)

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a venti posti di tirocinante con la concessione di ventiquattro borse di studio nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 25 luglio 1970, al secondo comma dell'art. 1, al posto di: « I ventiquattro posti ... », leggasi: « i venti posti ... ».

(7708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2036 in data 31 marzo 1969, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 2036-*bis* in data 24 maggio 1969, con il quale si è provveduto alla integrazione del precedente;

Visti i propri decreti n. 2036-*bis* e 5660 in data, rispettivamente, 10 settembre 1969 e 27 novembre 1969, con i quali si è provveduto alla parziale modifica del bando;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 2036/1968 del 27 settembre 1969 e modificata con decreto pari numero dell'11 febbraio 1970, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

N.	Nome	Punti
1.	Antelmi Ernesto	punti 64,674
2.	Naso Francesco	» 61,580
3.	Caselli Rinaldo	» 61,019
4.	Ambrosi Sacconi Luigi	» 59,868
5.	Casalicchio Alfonso	» 59,008
6.	Giuramento Luigi	» 58,771
7.	Carletti Gianmario	» 58,721
8.	Marcaccini Maurizio	» 58,435
9.	Fossataro Roberto	» 57,885
10.	Giacomini Luigi	» 57,870
11.	Vitale Vincenzo	» 56,578
12.	Nucci Piergiorgio	» 55,780
13.	Puzzo Giovanni	» 55,727
14.	Boldrini Claudio	» 55,567
15.	Vassura Giovanni	» 53,870
16.	Gamberi Ivano	» 52,591
17.	Cerboni Bajardi Carlo	» 51,321
18.	D'Urso Teodosio	» 51,070
19.	Ariè Marcello	» 50,741
20.	Feriozzi Olindo	» 49,000
21.	Settembrino Carmelo	» 46,483

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e Urbino e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 16 luglio 1970

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Antelmy Ernesto: Pergola (2ª condotta);
2) Naso Francesco: Pennabilli (capoluogo);
3) Caselli Rinaldo: Macerata Feltria (1ª condotta);
4) Ambrosi Sacconi Luigi: S. Lorenzo in Campo (unica);
5) Casalicchio Alfonso: Mondavio (2ª condotta - S. Andrea di Suasa);
6) Giuramento Luigi: S. Costanzo (2ª condotta Cerasa);
7) Carletti Gianmario: S. Agata Feltria (1ª condotta);
8) Marcaccini Maurizio: Mombaroccio (2ª condotta);
9) Fossataro Roberto: S. Agata Feltria (2ª condotta);
10) Giacomini Luigi: Isola del Piano (unica);
11) Vitale Vincenzo: Montecopiolo (unica);
12) Puzzo Giovanni: S. Leo (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 16 luglio 1970

Il medico provinciale: CAVINA

(7659)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.